SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione delle integrazioni e delle modifiche al programma di interventi urgenti della Regione siciliana, di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della Regione siciliana, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Molise, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Puglia, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Campania, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . . . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Basilicata, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . . . . . . Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 3 giugno 2004.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative. Pag. 20

DECRETO 7 giugno 2004.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione, quale rappresentante dei lavoratori della organizzazione sindacale U.G.L. . . . Pag. 20

DECRETO 8 giugno 2004.

Sostituzione di un membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla prima commissione di conciliazione, presso la Celsi CGIL Roma . . . . Pag. 21

DECRETO 10 giugno 2004.

Scioglimento di sei società cooperative . . . . Pag. 21

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 16 giugno 2004.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana. (Decreto n. 2085). . . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2004.

Autorizzazione, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. società a responsabilità limitata - CAF imprese» (in sigla «CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), in Foggia . . . . Pag. 23

Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» di Napoli

DECRETO RETTORALE 22 giugno 2004.

Modificazioni allo statuto. Pag. 24

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 30 giugno 2004, n. **29.**

Legge 23 dicembre 2002, n. 289, art. 93. Istruzioni per la riconduzione in bilancio delle gestioni, non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione . . . . Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

Ministero della salute

DECRETO 23 giugno 2004.

Modifica degli stampati di specialità medicinali, contenenti nimesulide/nimesulide beta-ciclodestrina, per uso sistemico e per uso topico.

04A06789

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione delle integrazioni e delle modifiche al programma di interventi urgenti della Regione siciliana, di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Sicilia, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di lire 68.029.500.000, di cui lire 32.854.800.000 a valere sull'annualità 1999 e lire 35.174.700.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è approvato il programma di interventi urgenti della Regione siciliana di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per un importo di lire 65.819.500.000 e si rinvia ad altro analogo provvedimento l'approvazione del programma di interventi urgenti da realizzarsi con le risorse non programmate, ammontanti a lire 2.210.000.000;

Vista la delibera della Regione siciliana n. 163 del 20/21 marzo 2001 con la quale si propone l'utilizzo delle predette risorse finanziarie non programmate di cui al punto che precede;

Vista la delibera della Regione siciliana n. 329 del 6 dicembre 1999 con la quale sono proposte modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, ed in particolare il definanziamento di un intervento nel comune di S. Giuseppe Jato (Palermo) denominato «Opere di consolidamento e drenaggio agglomerato 3» per l'importo di lire 2.000.000.000 ed il finanziamento in sostituzione di altro intervento nello stesso comune e per identico importo denominato «Lavori di realizzazione del cunettone pedemontano o canale di gronda».

Vista l'istruttoria effettuata sulle proposte di cui ai punti che precedono dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Ritenute dette proposte conformi agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, sono approvati:

il programma integrativo di interventi urgenti di cui all'allegata tabella (parte prima) per l'importo di lire 2.210.000.000; all'attuazione del programma si provvede con la somma di cui al punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 concernente l'approvazione del programma di interventi urgenti della Regione;

le modifiche al programma di interventi urgenti della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, di cui all'allegata tabella (parte seconda).

2. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nazionali.

3. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

4. La Regione siciliana assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 258

ALLEGATO

REGIONE SICILIANA

Integrazione al programma di interventi urgenti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato (euro)
MOTTA CAMASTRA	Centro abitato fra Piazza Croce e Piazza Verga	REGIONALE	ALLUVIONE	Raccolta acque piovane, canalizzazione e consolidamento	1.410.000.000	728.204,23
MARINEO	Variante	REGIONALE	ALLUVIONE	Consolidamento versanti	800.000.000	413.165,52
Totale					2.210.000.000	1.141.369,75

Modifiche al programma di interventi urgenti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Annualità 1999-2000

Intervento definanziato

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato (euro)
SAN GIUSEPPE JATO	Territorio comunale	REGIONALE	ALLUVIONE	Consolidamento e drenaggi agglomerati	2.000.000.000	1.032.913,80
Totale					2.000.000.000	1.032.913,80

Intervento finanziato in sostituzione

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato (euro)
SAN GIUSEPPE JATO	Territorio comunale	REGIONALE	ALLUVIONE	Lavori di realizzazione del cunettone pedemontano o canale di gronda. 1° stralcio.	2.000.000.000	1.032.913,80
Totale					2.000.000.000	1.032.913,80

04A06803

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della Regione siciliana, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la delibera di giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001, con la quale la giunta della Regione siciliana ha approvato il programma di interventi urgenti a valere sui fondi residui dell'annualità 1999-2000 del decreto-legge n. 180/1998 e sui fondi del decreto-legge n. 279/2000;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla Regione siciliana conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on.le Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della Regione siciliana allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di 8.368.512,66 euro (lire 16.203.700.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con parte dei fondi già trasferiti alla Regione siciliana relativi alle annualità 1999 e 2000 a valere: quanto a 2.979.129,98 euro (lire 5.768.400.000) sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, quanto a € 3.205.802,91 (lire 6.207.300.000) sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e quanto a € 4.749.337,64 (lire 9.196.000.000), sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. Le residue risorse non programmate, pari 2.565.757,87 euro (lire 4.968.000.000) sono destinate ad un programma di interventi urgenti da approvarsi con successivo provvedimento con le modalità di cui all'art. 1, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 180/1998.

4. La Regione siciliana assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La Regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La Regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La Regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa Regione.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 260

ALLEGATO

PROGRAMMA INTEGRATIVO PER GLI ANNI 1999 E 2000, DI INTERVENTI URGENTI E DI MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO DELLA REGIONE SICILIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267, E DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

Regione Siciliana

N	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato (euro)
1	CASTELL'UMBERTO	Territorio comunale	REGIONALE	ALLUVIONE	Riparazione danni per eventi meteo avversi del 25 e 26 maggio 2001. Interventi di sistemazione idraulica in varie contrade	500.000.000	258.228.450
2	SINAGRA	Mulinazzo	REGIONALE	ALLUVIONE	Riparazione danni per eventi meteo avversi del 25 e 26 maggio 2001. Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'area.	1.000.000.000	516.456.90
3	SAN FRATELLO	Sugherita	REGIONALE	FRANA	Messa in sicurezza del costone roccioso del monte S. Fratello sovrastante la S.S. 289 in località S. Margherita. Progettazione della via di fuga.	2.100.000.000	1.084.559.49
4	S. LUCIA DEL MELA	Centro storico	REGIONALE	FRANA	Riparazione danni per eventi meteo avversi del 6 maggio 2001. Consolidamento dell'area, demolizione edifici fatiscenti, realizzazione paratia di sostegno versante e fabbricati a monte, opere di riqualificazione urbana.	1.600.000.000	826.331.04
5	S. DOMENICA VITTORIA	Poggio Rotondo	REGIONALE	FRANA	Sistemazione versante in frana	2.800.000.000	1.446.079.32
6	FURCI SICULO	Artale	REGIONALE	FRANA	Consolidamento versante loc. Artale. Sistemazione versante, regimentazione acque superficiali, terrazzamenti.	525.000.000	271.139.87
7	TUSA	Castel di Tusa	REGIONALE	FRANA	Consolidamento campo sportivo. Regimentazione acque superficiali, riprofilatura terreno, gabbionate	600.000.000	309.874.14
8	ROCCAVALDINA	Capoluogo-versante meridionale	REGIONALE	ALLUVIONE	Risagomatura torrente Arecchie	480.000.000	247.899.31
9	ROMETTA	Portaro	REGIONALE	FRANA	Consolidamento versante. Ricostruzione muro di cinta, consolidamento cimitero comunale e sistemazione strada Acquanova	3.321.000.000	1.715.153.36
10	ALCARA LI FUSI	Littri – Cappuccini e zone adiacenti	REGIONALE	ALLUVIONE /FRANA	Interventi di consolidamento, regimentazione e arredo urbano.	3.277.700.000	1.692.790.78
					Totale	**16.203.700.000**	**8.368.512,66**

04A06807

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Molise, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la delibera n. 80 del 21 gennaio 2002 con la quale la giunta della regione Molise ha approvato il programma di interventi urgenti a valere sui fondi residui dell'annualità 1999-2000 del decreto-legge n. 180/1998 e sui fondi del decreto-legge n. 279/2000;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Molise conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on.le Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Molise allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di 1.589.131,43 euro (lire 3.076.987.500).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con parte dei fondi già trasferiti alla regione Molise relativi alle annualità 1999 e 2000 a valere: quanto a 432.971,64 euro (lire 838.350.000) sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, quanto a € 465.915,14 (lire 902.137.500) sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e quanto a € 690.244,65 (lire 1.336.500.000), sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Molise assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nazionali. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 259

ALLEGATO

PROGRAMMA INTEGRATIVO PER GLI ANNI 1999 E 2000, DI INTERVENTI URGENTI E DI MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO DELLA REGIONE MOLISE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267, E DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

Regione Molise

	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia *	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)	Importo finanziato (Euro)
1	Guardialfiera (CB)	Fonte Nuova	TBSF	F	Sistemazione frana Loc. Fontenuova	L. 1.000.000	516.456,90
2	Toro (CB)	C.da Ripitella	TBSF	F	Movimento franoso Loc. Ripitella	L. 1.051.325	542.964,05
3	Isernia	Torrente Sordo, centro abitato versante Ovest	Liri Garigliano Volturno	F	Sistemazione del dissesto idrogeologico ed idraulico	L. 300.000	154.937,07
4	Acauaviva di Isernia (IS)	Vallone della Fonte - Loc. Fucile e S. Orvinio	Liri Garigliano Volturno	F	Opere di consolidamento e contenimento, sistemazione idraulica del versante con drenaggi e regimazione acque superficiali	L. 220.512,5	113.885,20
5	Miranda (IS)	S.P. e centro abitato	Liri Garigliano Volturno	F	Disgaggio massi, barriere paramassi, chiodature e tiranti	L. 200.000	103.291,38
6	Pesche (IS)	Centro abitato e S.P. di accesso	Liri Garigliano Volturno	F	Disgaggio massi, messa in opera di tiranti attivi e passivi	L. 305.150	157.596,83
					Totale	L. 3.076.987,5	1.589.131,43

A= alluvioni,
F= frane.

04A06808

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Puglia, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Puglia n. 1565 del 5 novembre 2001 con la quale è stato approvato il programma di interventi urgenti a valere sui fondi residui dell'annualità 1999-2000 del decreto-legge n. 180/1998 e sui fondi del decreto-legge n. 279/2000;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Puglia conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000, con le eccezioni indicate nella citata istruttoria;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on.le Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Puglia allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di 3.253.678,46 euro (lire 6.300.000.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede con parte dei fondi già trasferiti alla regione Puglia relativi alle annualità 1999 e 2000 a valere: quanto a 2.371.187,90 euro (lire 4.591.260.000) sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, quanto a € 2.551.604,37 (lire 4.940.595.000) sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e quanto a € 3.780.154,63 (lire 7.319.400.000), sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. Le residue risorse non programmate, pari 5.449.268,44 euro (lire 10.551.255.000) sono destinate ad un programma di interventi urgenti da approvarsi con successivo provvedimento con le modalità di cui all'art. 1, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 180/1998.

3. La regione Puglia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nazionali. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 261

ALLEGATO

PROGRAMMA INTEGRATIVO PER GLI ANNI 1999 E 2000, DI INTERVENTI URGENTI E DI MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO DELLA REGIONE PUGLIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267, E DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

Regione Puglia

	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia *	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)	Importo finanziato (Euro)
1	Pietra Montecorvino (FG)	Triolo	Fortore	F	Modellamento versante, sistemazione torrente, gabbionatura di sostegno, piantumazione.	L. 2.800.000	1.446.079,32
2	Celle San Vito (FG)	Via Roma Fontanelle	Bacini Regionali	F	Opere di sostegno su pali, della piazza e degli edifici di Via Roma	L. 900.000	464.811,21
3	Motta Montecorvino (FG)	Serrone	Fortore	F	Sottofondazione fabbricati danneggiati drenaggi profondi	L. 2.600.000	1.342.787,94
					Totale	L. 6.300.000,0	3.253.678,46

A= alluvioni,
F= frane.

04A06809

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Campania, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante: «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la delibera n. 80 del 21 gennaio 2002 con la quale la giunta della regione Campania ha approvato il programma di interventi urgenti a valere sui fondi residui dell'annualità 1999-2000 del decreto-legge n. 180/1998 e sui fondi del decreto-legge n. 279/2000;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Campania conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Campania allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di € 9.315.056,78 (L. 18.036.465.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Campania relativi alle annualità 1999 e 2000 a valere: quanto a € 2.537.962,16 (L. 4.914.180.000) sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, quanto a € 2.731.067,98 (L. 5.288.085.500) sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e quanto a € 4.046.026,64 (L. 7.834.200.000), sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Campania assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

4. Per i piani stralcio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per i quali non si sia già provveduto alla perimetrazione, come aree a rischio molto elevato, ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorità di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo già in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorità di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse già assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 257

ALLEGATO

PROGRAMMA, INTEGRATIVO PER GLI ANNI 1999 E 2000, DI INTERVENTI URGENTI E DI MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267, E DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

Regione Campania

	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia (*)	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)	Importo finanziato (euro)	Note
1	Sant'Angelo Scala (AV)	Centro abitato e S.P. di accesso	Liri Garigliano Volturno	F	Complemento loc. Vallone Incoronata tratto centro abitato	1.385.495,000	715.548,45	

	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia (*)	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)	Importo finanziato (euro)	Note
2	Paolisi (BN)	Burrone Cucina	Liri Garigliano Volturno	F	Complemento loc. Burrone Cucina	525.000,000	271.139,87	
3	Paolisi (BN)	Via Cupa Morti	Liri Garigliano Volturno	F	Complemento loc. a monte di Via Cupa Morti	480.000,000	247.899,31	
4	Paolisi (BN)	Vallone Traversa	Liri Garigliano Volturno	F	Complemento loc. Vallone Traversa	350.000,000	180.759,91	
5	Santa Paolina (AV)	Centro abitato	Liri Garigliano Volturno	F	Integrazione intervento loc. Costone M.te S. Felice	308.896,711	159.531,84	
6	Rotondi (AV)	Tratto Cimitero-Perroni	Liri Garigliano Volturno	F	Complemento loc. tratto Cimitero-frazione Perroni	467.000,000	241.185,37	
7	Castel Baronia (AV)	Fosso Senache	Liri Garigliano Volturno	F	Complemento loc. Fosso Senache	100.000,000	51.645,69	
8	Gallo Matese (CE)	Pietromonte	Liri Garigliano Volturno	F	Complemento loc. Pietromonte	250.000,000	129.114,22	
9	Monte San Giacomo (SA)	Torrente Zia Francesca	Interregionale Fiume Sele	F	Eliminazione dissesti idrogeologici loc. Torrente Zia Francesca	1.000.000,000	516.456,90	
10	Montesano sulla Marcellana (SA)	Fiumara e Gamba Tesa	Interregionale Fiume Sele	F	Eliminazione di movimenti franosi in loc. Fiumara e Gamba Tesa	209.000,767	107.939,89	
10-*bis*	Monte S. Giacomo, Montesano sulla Marcellana (SA)	Torrente Zia Francesca, Fiumara e Gamba Tesa	Interregionale Fiume Sele	F	Monitoraggio dei dissesti idrogeologici	134.287,544	69.353,73	
11	Forchia (BN)	Valloncello, Vallone Capezzone 1 e 2, Vallone Olivella	Nord-Occ. Campania	A	Mitigazione del rischio idrogeologico derivante dai valloni Capezzone 1 e 2 ed Olivella	2.282.744,000	1.178.938,89	
12	Monteforte Irpino (AV)	Gaudi, Acqualonga, Pastele	Nord-Occ. Campania	A/F	Sistemazioni idrauliche	2.047.744,000	1.057.571,52	
13	Calvanico (SA)	Capo Calvanico	Sarno	F	Pulizia Vallone dello Strimolo	500.000,000	258.228,45	
14	Castellamare di Stabia (NA)	Strada privata Castellammare-M. Faito	Sarno	F	Opere di sistemazione idrogeologica	600.000,000	309.874,14	
15	Meta (NA)	Marina di Alimuri	Sarno	F	Disgaggio massi, pulizia costoni rocciosi ed ancoraggi	450.000,000	232.405,60	(*)
16	Piano di Sorrento (NA)	Via Lavinola	Sarno	F	Disgaggio massi pericolanti, consolidamento costone, realizzazione barriera paramassi	317.000,000	163.716,84	
17	Pimonte (NA)	Alveo Pendolo - Santa Lucia	Sarno	F	Ricavamento alveo Pendolo	27.120,000	14.006,31	
18	Solofra (AV)	Vallone Grotticelle	Sarno	F	Ripristino funzionalità idraulica e contenimento con gabbioni dei versanti in frana	271.690,000	140.316,17	

	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia (*)	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)	Importo finanziato (euro)	Note
19	Vietri sul Mare (SA)	Benincasa - Cimitero ed edificio scolastico	Destra Sele	F	Rimozione disgaggio, consolidamento fronte frana, messa in sicurezza edificio scolastico	350.000,000	180.759,91	
20	Tramonti (SA)	Vallone Campinola	Destra Sele	F	Sistemazione fluviale e consolidamento di 4 aree in dissesto	500.000,000	258.228,45	
21	Maiori (SA)	Demanio	Destra Sele	A	Ripristino funzionalità idraulica degli alvei esistenti mediante cavamento dei materiali sedimentati	500.000,000	258.228,45	
22	Salerno	Fratte	Destra Sele	F	Messa in sicurezza di un versante sovrastante un centro abitato	490.456,978	253.299,89	
23	Ispani (SA)	Ispani-Sapri	Sinistra Sele	F	Difesa del litorale tra Ispani e Sapri	2.490.030,000	1.285.993,17	
24	Sant'Angelo dei Lombardi (AV)	Fontana Piccola	Ofanto	F	Risamento dissesti a valle del complesso IACP in loc. Fontana Piccola	1.000.000,000	516.456,90	(*)
25	Foiano Val Fortore (BN)	Montagna	Fortore	F	Sistemazione idrogeologica versante Montagna	1.000.000,000	516.456,90	(*)
					TOTALE . . .	18.036.465,000	9.315.056,78	

A = alluvioni
F = frane
(*) interventi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, del decreto

04A06810

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004.

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Basilicata, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante: «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Basilicata n. 505 del 25 marzo 2002 con la quale è stata approvata proposta di programma di interventi urgenti da inoltrare;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Basilicata conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000, con le eccezioni indicate nella citata istruttoria;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Basilicata allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di € 1.513.124,72 (L. 2.929.818.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con parte dei fondi già trasferiti alla regione Basilicata relativi alle annualità 1999 e 2000 a valere: quanto a € 858.459,82 (L. 1.662.210.000) sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, quanto a € 923.777,42 (L. 1.788.682.500) sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e quanto a € 1.368.559,14 (L. 2.649.900.000), sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. Le residue risorse non programmate, pari € 1.637.671,66 (L. 3.170.974.505) sono destinate ad un programma di interventi urgenti da approvarsi con successivo provvedimento con le modalità di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 180/1998.

4. La regione Basilicata assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nazionali. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 256

ALLEGATO

PROGRAMMA, INTEGRATIVO PER GLI ANNI 1999 E 2000, DI INTERVENTI URGENTI E DI MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO DELLA REGIONE BASILICATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267, E DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

Regione Basilicata

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)	Importo finanziato (euro)
1	Barile	Via Nazionale - Vallone Acquasanta	Ofanto	F	Opere sostegno, placcaggi pareti tufacee	300.000	154.937,07
2	Avigliano	Lagariello, Impiso, Chiesa, Gianturco	Sele	F	Paratie, pali, drenaggi gabbionate, sistemazione idraulico-forestale	500.000	258.228,45
3	Pescopagano	Versanti N-E e S-E del centro abitato	Ofanto	F	Opere sostegno, drenaggi profondi	300.000	154.937,07
4	Lavello	Rione Casale	Ofanto	F	Paratie pali, muri di sostegno, cordoli ancorati	300.000	154.937,07
5	Calvello	Varcaturo	Basento	F	Drenaggi, opere di sostegno	300.000	154.937,07
6	Laurenzana	Trono, via Insorti	Basento	F	Opere di sostegno e di rinforzo	300.000	154.937,07
7	Aliano	S. Angelo	Agri	F	Via Nazionale - Vallone Acquasanta	929.818	480.210,92
					TOTALE . . .	2.929.818	1.513.124,72

04A06811

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2004.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Gatti Giampaolo, residente in Roma, via dei Villini n. 37, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

1) cooperativa «Nuova Regillo», con sede in Moricone (Roma), costituita in data 16 dicembre 1978, rogito notaio Iacovone Gianfranco, repertorio n. 958, BUSC n. 24927, partita IVA 03824571008, in sostituzione del sig. Panella Nazzareno;

2) cooperativa «Confime», con sede in Roma, costituita in data 15 giugno 1977, rogito notaio Tirone in Napoli, repertorio n. 10461, BUSC n. 35029, partita IVA 04644751002, in sostituzione del sig. Pirone Vittorio.

Roma, 3 giugno 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A06805

DECRETO 7 giugno 2004.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione, quale rappresentante dei lavoratori della organizzazione sindacale U.G.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il D.D. n. 880 del 23 novembre 1990, concernente la ricostituzione presso l'ex U.P.L.M.O. della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota n. 7194/D dell'11 settembre 2003, con la quale questa direzione invita l'unione territoriale dell'U.G.L. a sollecitare il dott. Cannizzaro ad intervenire alle riunioni;

Vista la nota dell'U.G.L. n. 75 del 28 aprile 2004, con la quale la predetta organizzazione sindacale, in considerazione del perdurare delle assenze «ingiustificate» del proprio rappresentante dott. Cannizzaro Giovanni, chiede nell'interesse dei lavoratori e della organizzazione sindacale la sostituzione del componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione con il sig. Civale Pietro;

Considerato che l'U.G.L. con la stessa nota ha comunicato che il sig. Cannizzaro non ricopre più nessun incarico all'interno della organizzazione sindacale da oltre due anni e che quindi non è autorizzato a rappresentarla in nessun luogo e per nessun motivo;

Considerato che la stessa organizzazione sindacale ha, altresì, fatto presente che il componente supplente dott. Mazzuca Francesco svolge l'incarico di vice commissario dell'unione provinciale e che, pertanto, non può intervenire con la dovuta regolarità ai lavori della commissione di cui trattasi;

Vista la nota del Ministero del lavoro n. 3/3PS/15751 del 6 aprile 1992 concernente la sostituzione di membri designati dai sindacati di categoria;

Atteso che il sig. Cannizzaro, per come risulta dai verbali di riunione, non partecipa ai lavori della commissione di conciliazione ormai da oltre un anno (ultima seduta 2 aprile 2003);

Considerato di dover procedere alla sostituzione di tale componente sia per garantire la regolare funzionalità della predetta commissione ed evitare così all'utenza qualsiasi disservizio imputabile a carenza organizzativa dell'istituzione, che per tutelare il grado di rappresentatività di cui il predetto sindacato ha diritto in seno all'organo collegiale di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Civale Pietro, nato a S. Lorenzo Bellizzi il 12 novembre 1959 e residente in via Milite Ignoto s.n.c. - Villapiana (Cosenza), viene nominato componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione quale rappresentante lavoratori della organizzazione sindacale U.G.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 7 giugno 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A06777

DECRETO 8 giugno 2004.

Sostituzione di un membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla prima commissione di conciliazione, presso la Celsi CGIL Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto n. 7 del 9 maggio 2003 con cui si è provveduto alla nomina della sig.ra Falcinelli Emilia quale membro effettivo in rapprentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 7 giugno 2004 con cui la sig.ra Falcinelli Emilia rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota dell'8 giugno 2004, prot. n. 2004p7088/ab, con cui la CGIL Roma Lazio comunica la sostituzione della sig.ra Falcinelli Emilia con il sig. Scipioni Roberto quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Scipioni Roberto, domiciliato per la carica presso la Celsi CGIL Roma, via Buonarroti n. 12 - 00185 Roma, viene nominato membro effettivo in sostituzione della sig.ra Falcinelli Emilia, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla prima commissione di conciliazione.

Roma, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: CELA

04A06776

DECRETO 10 giugno 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) società cooperativa «Posidonia 13», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito notaio Romano M.E., in data 5 luglio 1991, repertorio n. 132386 registro società n. 10303, tribunale di Vellatri, BUSC n. 32784, codice fiscale 04145151009;

2) società cooperativa «La Ciarda», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico, in data 12 aprile 1991, repertorio n. 106915 registro società n. 9606/91, tribunale di Roma, BUSC n. 33346, codice fiscale 04161981008;

3) società cooperativa «Centro studi D.O.GE - docenti - operatori - genitori», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Catalani Pennazzi Carlo coad. Negro Mario, in data 8 marzo 1984, repertorio n. 37499 registro società n. 2960/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28221, codice fiscale 06468910580;

4) società cooperativa «Colle Coco 84», con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito notaio Bartolomucci Franco, in data 3 novembre 1984, repertorio n. 58449 registro società n. 8270/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28570, codice fiscale 06751350585;

5) società cooperativa «Eliopoli», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Terzi Maecello, in data 17 febbraio 1973, repertorio n. 1925 registro società n. 1601/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21330, codice fiscale 03138830587;

6) società cooperativa «Ippogrifo produzione spettacolo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fabro Claudio, in data 31 ottobre 1981, repertorio n. 4439, registro società n. 7241/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26795, codice fiscale 05175370583.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 10 giugno 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A06804

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 giugno 2004.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana. (Decreto n. 2085).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 23 aprile 2004, n. 46, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 296/03/BIS C.T. in data 18 maggio 2004 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Sicilia comunicato con nota dell'Assessorato trasporti n. 397 del 3 giugno 2004;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 10 luglio al 31 agosto 2004 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il comune di Favignana provvederà al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

f) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;

g) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

h) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

i) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

l) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni sull'isola in strutture attrezzate (campeggi) e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 16 giugno 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 69

04A06945

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2004.

Autorizzazione, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. società a responsabilità limitata - CAF imprese» (in sigla «CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), in Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

1.1. La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. società a responsabilità limitata - CAF imprese» (in sigla «CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), con sede legale in Foggia, alla via Molfetta n. 23/G, codice fiscale e partita IVA n. 03160160713, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese quale centro di assistenza fiscale imprese, e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per la società Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. società a responsabilità limitata - CAF imprese, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata in data 9 ottobre 2003 dalla summenzionata società, legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Nicola Di Franza, nato a Savignano Irpino (Avellino) il 6 dicembre 1950.

Il socio unico del CAF imprese delle P.M.I. S.r.l. è l'Unione provinciale artigiani di Capitanata, in sigla U.P.A.C., con sede in Foggia, alla via Molfetta n. 23/G.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha ricevuto, in data 13 gennaio 2003, dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato, associazione sindacale di categoria tra imprenditori costituita da oltre dieci anni e presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con sede in Roma, alla via S. Giovanni in Laterano n. 152, la delega, a firma del presidente pro-tempore sig. Luciano Petracchi, per l'associazione denominata «Unione provinciale artigiani di Capitanata» («UPAC») a costituire centri di assistenza fiscale alle imprese;

b) ha presentato copia del verbale di assemblea del 5 dicembre 2002 che ha deliberato la costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale, redatto in Lucera a rogito notaio Orfina Scrocco, n. 34.838 di repertorio e n. 14.632 di raccolta, registrato a Lucera in data 23 dicembre 2002 al n. 777, serie 1, ed il relativo statuto ad esso allegato;

c) ha interamente versato il capitale sociale pari a euro 52.300,00, come risulta dalla copia del citato verbale di assemblea;

d) ha presentato la polizza assicurativa n. 5845, stipulata in data 17 marzo 2004 con la società Cattolica di assicurazione, nonché le appendici costituenti parte integrante della stessa, la cui garanzia è stata prestata con un massimale di euro 1.032.913,81 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

e) ha presentato in data 23 dicembre 2003 la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF;

f) ha presentato la certificazione rilasciata dell'ordine professionale dei dottori commercialisti di Foggia in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte del suddetto ordine professionale nei confronti del dott. Michele Antonio Parracino, nato a Rignano Garganico (Foggia) il 28 dicembre 1959, iscritto al n. 411 del relativo albo professionale, quale responsabile dell'assistenza fiscale;

g) ha presentato la dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dall'amministratore unico sig. Nicola Di Franza in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.

Si fa obbligo alla societa «Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. società a responsabilità limitata - CAF imprese» (in sigla «CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), di comunicare le variazioni o integrazione dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - Settore servizi al contribuente - Ufficio rap-

porti con i CAF e altri intermediari per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 giugno 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A06806

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 22 giugno 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 30 aprile 2004 di modifica allo statuto dell'Istituto;

Vista la nota inviata al MIUR-URST - Direzione generale prot. n. 3970 del 28 maggio 2004 con la quale si sottoponeva, per l'approvazione, la modifica dello statuto di questo Istituto universitario;

Vista la nota MIUR - Direzione generale per l'università - Uff. I prot. n. 1620 del 10 giugno 2004, con la quale il Ministero comunica di non aver osservazioni da formulare per la modifica statutaria richiesta;

Decreta:

La seguente modifica di statuto:

la denominazione Istituto universitario Suor Orsola Benincasa è sostituita da: «Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli»;

all'art. 1 dello statuto al posto di: «L'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa», dicasi: «L'Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli» e in tutti gli articoli dello stesso ove è riportata la vecchia denominazione dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 giugno 2004

Il rettore, presidente del c.d.a.: DE SANCTIS

04A06812

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 giugno 2004, n. **29.**

Legge 23 dicembre 2002, n. 289, art. 93. Istruzioni per la riconduzione in bilancio delle gestioni non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

L'art. 93, comma 8, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2004 (il termine originario era il 1° luglio 2003 ed è stato prorogato da ultimo con decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47) le altre gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato, alla cui entrata sono versate le relative disponibilità, per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, fatte salve quelle indicate dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni.

Gli articoli da 1 a 19 della suddetta legge n. 559/1993, contengono particolari disposizioni relative ad alcune specifiche gestioni, le quali, tra l'altro, nella maggioranza dei casi sono già state ricondotte in bilancio; il successivo art. 20 individua, invece, quelle escluse dalla soppressione in quanto caratterizzate da entrate derivanti prevalentemente da contribuzione da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi e che non superino annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni.

In esecuzione dell'art. 93, comma 8, della citata legge n. 289/2002, è stata emanata la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 4 aprile 2003, con allegata la nota di indirizzo, recante i criteri per l'individuazione delle gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, che qui di seguito si riportano:

natura pubblicistica dei fondi: le risorse finanziarie devono essere di provenienza dello Stato e/o delle altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese l'Unione europea ed altre istituzioni sovranazionali. Nell'ipotesi di provenienza mista (pubblico e privato) va considerata la prevalenza pubblicistica dei fondi;

autoalimentazione e vincolo di destinazione: i «rientri» costituiscono fonte di autoalimentazione e sono vincolati al perseguimento delle finalità del fondo;

natura dei rientri: i rientri del fondo provengono dai beneficiari dei provvedimenti, a titolo di parziale o totale restituzione;

rotatività parziale: nell'ipotesi di fondi misti il fondo va considerato rotativo soltanto per la parte relativa alle erogazioni per le quali è previsto il «rientro»;

specialità del fondo: nell'ipotesi che il fondo sia sorretto da speciali disposizioni, che ne determinano in ambito ordinamentale e/o istituzionale l'ordinarietà della gestione, lo stesso va considerato rotativo.

In applicazione della suddetta direttiva e sulla scorta delle certificazioni pervenute dagli uffici centrali del bilancio interessati, sono stati individuati i fondi rotativi in essere presso i seguenti Ministeri: ambiente e tutela del territorio (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2003), istruzione, università e ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2003, attività produttive (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2003), economia e finanze (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2003), politiche agricole e forestali (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2003), lavoro e della politiche sociali (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2004).

Le gestioni fuori bilancio elencate nei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le quali permangono (parzialmente o totalmente) le caratteristiche della rotatività, restano conseguentemente autorizzate alla gestione in contabilità speciale, mentre per tutti i rimanenti fondi non menzionati in alcun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in assenza delle caratteristiche proprie della rotatività, si dovrà procedere alla riconduzione al bilancio dello Stato, mediante versamento delle relative disponibilità ai capitoli di entrata.

Di conseguenza, a partire dal 1° luglio 2004, non potranno più essere disposti pagamenti a carico delle contabilità speciali e dei c/c di tesoreria centrale relativi alle gestioni non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Entro il successivo 31 luglio 2004 dovranno essere effettuati i versamenti delle disponibilità esistenti sui predetti conti ai capitoli di entrata di seguito indicati, con espressa indicazione della contabilità speciale di provenienza, della causale specifica completa della legge, dell'articolo e del tipo di intervento, per la successiva riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base:

cap. n. 3501 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero dell'economia e delle finanze da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002;

cap. n. 3585 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002;

cap. n. 3610 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle attività produttive da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002;

cap. n. 3625 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002;

cap. n. 3655 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002;

cap. n. 3678 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002.

Sugli stessi capitoli dovranno essere parimenti versate le ulteriori somme che dovessero eventualmente affluire sulle predette contabilità speciali (a titolo di rimborso o altro) e ciò fino alla data di definitiva chiusura delle medesime, che avverrà in data 1° dicembre 2005, per permettere la completa sistemazione dei pagamenti già disposti al 30 giugno 2004.

La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato alle pertinenti unità previsionali di base sarà richiesta a cura delle competenti amministrazioni, ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002.

Le amministrazioni centrali avranno cura di verificare che gli organismi gestori esterni delle contabilità speciali ed i titolari dei conti correnti di tesoreria centrale provvedano ad effettuare i predetti versamenti e che ne diano comunicazione a questo Dipartimento, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (IGEPA), Ufficio XII.

Con il completamento dei versamenti, in data 1º dicembre 2005 l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni provvederà alla chiusura di tutte le contabilità speciali e conti correnti di tesoreria centrali.

La riconduzione in bilancio riguarderà tutte le disponibilità delle contabilità speciali e/o dei conti correnti di tesoreria centrale gestiti fuori bilancio e poiché le stesse somme dovranno essere comunque ritrasferite alle varie iniziative, il versamento al bilancio e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, consentirà l'assunzione degli impegni in conto competenza dell'anno in corso delle corrispondenti unità previsionali di base.

Qualora nei futuri esercizi si dovesse verificare l'ipotesi di recupero a seguito di revoche o per altro titolo, le somme che riaffluiranno al bilancio dello Stato dovranno essere riassegnate al capitolo di spesa corrispondente alla medesima finalità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa richiesta dell'Amministrazione. La richiesta di riassegnazione dovrà essere trasmessa, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, I.G.P.B., nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 10 novembre 1999.

Per le iniziative già concesse e deliberate dagli organismi gestori esterni alla data del 30 giugno 2004 sarà trasmesso all'U.C.B. competente un decreto Ministeriale ricognitorio con allegato elenco di dettaglio delle singole pratiche (delibera di concessione, estremi del creditore, entità della somma, anno di riferimento, vincoli, etc.).

Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei fondi per i quali permangono le caratteristiche della rotatività, è stata introdotta la categoria dei fondi misti, caratterizzati da una quota-parte di intervento rotativo (autorizzato al mantenimento fuori bilancio) ed una quota-parte di intervento che non prevede rientri, da gestire in bilancio. Conseguentemente i fondi misti di cui trattasi saranno gestiti fuori bilancio per la quota-parte rotativa secondo la precedente configurazione, mentre per la quota-parte non rotativa (parte dell'intervento a fondo perduto che non prevede rientri), in alternativa alle ordinarie procedure di spesa, l'Amministrazione potrà adottare, con proprio decreto, specifiche norme regolamentari, nel rispetto del controllo preventivo di legalità.

Per quanto riguarda l'individuazione delle iniziative cofinanziate dall'U.E. e/o dalle regioni che, come indicato nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno ricevuto una specifica declaratoria di rotatività con autorizzazione al mantenimento della gestione fuori bilancio, dovrà farsi luogo nella prima fase dell'operazione ad una elencazione dettagliata degli interventi effettivamente cofinanziati e ove ciò non fosse possibile per ragioni tecniche e/o temporali, occorrerà predisporre, sempre a cura delle Amministrazioni, un elenco delle pratiche (e degli importi) per le quali non si riscontrino le caratteristiche per il cofinanziamento e come tali da gestire in bilancio.

Per il Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) esistente presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, da ricondurre in bilancio nei modi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2003 emesso ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002, il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, emesso ai sensi dell'art. 72 della medesima legge finanziaria, ha previsto alcune modifiche che renderanno necessaria l'emanazione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per effetto del decreto ministeriale 10 ottobre 2003, taluni interventi gestiti dal M.I.U.R. hanno acquisito le caratteristiche di parziale rotatività e conseguentemente essi devono intendersi autorizzati al mantenimento della gestione fuori bilancio, limitatamente alla quota parte che prevede i rientri, in ossequio anche alla loro legge istitutiva.

Nulla è innovato dal punto di vista delle rendicontazioni dei fondi rotativi, come previste dalle leggi n. 1041 del 25 novembre 1971 e n. 559 del 23 dicembre 1993.

Nell'elenco allegato alla presente circolare sono riportate le singole gestioni interessate alla riconduzione in bilancio, con l'indicazione della tipologia di gestione.

Per tutti gli interventi connessi alla sezione di credito cinematografica e teatrale (F.U.S.) gestito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, si precisa che con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 è stata prevista la soppressione dei fondi di cui alle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, con contemporanea istituzione del nuovo fondo (da gestire in bilancio) per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (art. 12, decreto legislativo n. 28/2004).

Il medesimo decreto legislativo, tuttavia, ha stabilito come norma transitoria che la gestione finanziaria del suddetto nuovo fondo resti affidata alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., per un periodo di dodici mesi a partire dalla sua entrata in vigore (art. 12, comma 8) e di conseguenza la presente circolare si applicherà per quest'ultima gestione dopo la scadenza del termine.

Roma, 30 giugno 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO

Elenco gestioni fuori bilancio (art. 93, comma 8, legge 289/2002)		n. contabilità speciale/ conto corrente tesoreria centrale
	Ministero delle attività produttive	
1)	Programma per la partecipazione Simest agli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione delle attività produttive. D.Lvo n. 143 del 31.3.1998 (art. 20, comma 1, lett. e); D.M. n.23276 del 8/8/2000. Gestore Simest s.p.a. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	CC Banc. 10/510234 S.Paolo IMI
2)	Fondo per il sostegno degli investimenti nella Repubblica Federale di Jugoslavia, in Albania, nella Bosnia e in Macedonia. L. n. 273 del 12.12.2002 (art 46); D.M. 31/1/2001; D.M. n.392 del 4/4/2003 Gestore Simest s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	
3)	Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei paesi del Mediterraneo da parte di imprese, con priorità per le PMI, ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e in particolare nel Mezzogiorno. L. n. 273 del 12.12.2002 (art 46); D.M. n.393 del 4.4.2003 Gestore Simest s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	
4)	Programma per la promozione della internazionalizzazione e la facilitazione dell'accesso delle imprese -specie PMI- ai nuovi strumenti agevolativi e di sostegno per le attività all'estero e della loro fruizione, tramite la rete del sistema bancario. D.L.vo 143 del 31.3.1998 (art. 20, comma 1, lett. e). Gestore Simest s.p.a. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	CC Banc. 10/510416 SPaolo
5)	Programma di business scouting e matchmaking nei Paesi dell'Europa centro-orientale, dei Balcani e del Mediterraneo. D.L.vo 143 del 31.3.1998 (art. 20, comma 1, lett. e) Gestore Simest s.p.a. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	CC Banc. 10/510416 SPaolo
6)	Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi dall'Unione europea D.L. 251 del 28.5.1981 conv. in L. 394 del 29.7.1981 (art. 12) ; D.L.vo 143 del 31.3.1998 (art. 22, comma 5) ; DM 137/1990 Gestore Simest s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	22044
7)	Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali. L. 304 del 20.10.1990 (art. 3) ; D.M. 13.2.1992; Gestore Simest s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	
8)	Studi di prefattibilità e fattibilità e per programmi di assistenza tecnica. D.Lvo n. 143 del 31.3.1998 (art. 22, comma 5) Gestore Simest s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	
9)	Gestione degli utili conseguiti attraverso la partecipazione azionaria della Simest s.p.a destinati alla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero. L.100 del 1990 (art.3, comma 5); D.L.vo 143 del 31.3.1998 (art 20, comma 1); Gestore Simest s.p.a. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	
10)	FIT = Fondo speciale per l'innovazione tecnologica : **a-** Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ;L. 46 del 17.2.1982 (art.14); Direttiva Min. 16-1-2001; Gestore Ministero delle attività produttive **FONDO ROTATIVO (MISTO)** **b-** Interventi a favore delle imprese commerciali (Incentivi fiscali al commercio); L. 449 del 27.12.1997; Gestore Ministero delle attività produttive **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	1201 1421 1721

Elenco gestioni fuori bilancio (art. 93, comma 8, legge 289/2002)	**n. contabilità speciale/ conto corrente tesoreria centrale**
c- Interventi per le piccole e medie imprese; L. 317 del 5.10.1991 (art.43); Gestore Ministero delle attività produttive **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	
d- Azioni positive per l'imprenditoria femminile ; L. 215 del 25.2.1992 ; D.L. 321 del 1996, convertito in L. 421 del 1996. Gestore Comitato per l'imprenditoria femminile ---Regioni **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	1724
e- Interventi industria siderurgica; L. 481 del 3.8.1994; L. 181 del 1989; L. 421 del 1996. Gestore Ministero delle attività produttive. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	1725
f- Interventi aree depresse L. 488 del 19.12.1992 (art. 1, comma 2); L. 64 del 1.3.1986; Programmazione negoziata, contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area. D.L. n.32 del 8.2.1995 conv. in legge 104 del 7.4.1995; Gestore Ministero delle attività produttive. **FONDO ROTATIVO (MISTO)**	1726
g- "A Regioni per artigianato" ; L. 64 del 1.3.1986 (art.9, comma 14) ; D.L. 32 del 1995, convertito in L. 104 del 1995. Gestore Ministero delle attività produttive **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	1727
h- Interventi nelle aree industriali L. 219 del 14.5.1981 (art. 21 e 32) ; D.L. 32 del 1995, convertito in L. 104 del 1995. Gestore Ministero delle attività produttive **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	1728
i- Incentivi automatici per le piccole e medie imprese; L. 341 del 8.8.1995 ; L. 266 del 1997 (artt. 8 e 14). Gestore Mediocredito centrale s.p.a. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	1729
l- Credito d'imposta per le attività di ricerca; L. 140 del 28.5.1997; D.Lvo. 79 del 1997. Gestore Mediocredito centrale s.p.a. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	1776
m- credito d'imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico; L. 388 del 23.12.2000 (art. 103, comma 5); Gestore Mediocredito centrale s.p.a. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	3004
11) Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, "Foncooper" L. 49 del 27.2.1985 (art. 17 , TITOLO 2°) , L. 57/2001 (art. 12). Gestore Coopercredito, gruppo BNL. **DA RICONDURRE IN BILANCIO**	1726 e CC.Tes. 35023635/ 765
12) Fondo centrale di garanzia L. 662 del 23.12.1996.	1726 e CCtes 35022034
a- garanzia per le PMI ; Gestore Mediocredito centrale s.p.a **FONDO DI GARANZIA**	1726
b- gestione contributi patti territoriali e contratti d'area; Gestore Cassa depositi e prestiti **FONDO DI GARANZIA**	1726 e CCTes 29852 + 29851
Ministero dell' economia e delle finanze	
13) Fondo per la riscossione. D.P.R. 689 del 11.7.1977; D.L.vo 241 del 9.7.1997 (art. 22). Gestore Agenzia delle Entrate- Struttura di gestione. **FONDO ROTATIVO**	1777
14) Contabilità speciale concernente "Fondi di bilancio" e "Fondi di proprietà INPS" D. Lvo. 241 del 9.7.1997 e D.P.R. 189 del 18.5. 1998 (art.2, comma 1, lett. a) Gestore Agenzia delle Entrate **FONDO ROTATIVO**	1778
15) Gestione dei beni confiscati. D.L. 230 del 14.6.1989 conv. in L.282 del 4.8.1989 Gestore amministratore nominato dal tribunale e Agenzia del demanio **ART. 20 LEGGE 559/93**	GESTIONE COMMISSARIALE
16) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato L. 432 del 27.10. 1993 ; Delibera Corte dei Conti , Sez. cont. n. 131 del 10.2.94. Gestore Banca d'Italia. **FONDO ROTATIVO**	C/C 522
17) Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (quota comunitaria e quota nazionale). L. 183 del 16.4.1987 (art. 5) Gestore M.E.F, II Dip. , IGRUE **FONDO ROTATIVO**	23209 , 23211

Elenco gestioni fuori bilancio **(art. 93, comma 8, legge 289/2002)**	**n. contabilità speciale/ conto corrente tesoreria centrale**
18) Fondo di rotazione per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse L. 208 del 30.6.1998 Gestore Sviluppo Italia **FONDO ROTATIVO**	23635
19) Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali D.L. n.251/1981, conver, in L. 394/1981; D.L.vo n. 143/1998 Gestore Simest s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	
20) Fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati ai paesi in via di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la promozione di imprese miste nei paesi in via di sviluppo L.227 del 24.5.1977(art. 26) ; L. 49 del 26.2.1987 (art. 7) ; L. 106 del 28.3.1991; D.P.R. 177 del 12.4.1988; D.Lgs. 143 del 31.3.1998; L. 38 del 9.2.1979, art. 6; L. 84 del 21.3.2001. Gestore Mediocredito centrale s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	23501
21) Apposita sezione nel fondo di cui alla legge n.49 del 26.2.1987, per finanziamento di progetti (individuati con accordi di programma). L. 84 del 21.3.2001 (art.7). Gestore Mediocredito centrale s.p.a. **FONDO ROTATIVO (MISTO)**	
22) Fondo di rotazione crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale L. 49 del 26.2.1987, (TITOLO I ,art.6) ; L. 140 del 11.5.1999; convenzioni del 6/7/1988 e del 29/11/2002 Gestore Mediocredito centrale s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	23635
23) Fondo per le agevolazioni dei crediti all'esportazione e investimenti all'estero. L. 295 del 28.5.1973 (vecchia tipologia); D.Lvo 143 del 31.3.1998 -capo II- Gestore Simest s.p.a. **FONDO ROTATIVO**	22309
24) Fondo di rotazione per la gestione e recupero dei crediti di cui all'art.7 , comma 2, del D.L.vo 143 del 31.3.1998 e integrato dal D.L.vo 170 del 27.5.1999. Gestore S.A.C.E **FONDO ROTATIVO**	20013
25) Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato alle società turistiche partecipate dall' INSUD. L.64 del 1.3.1986 (art.6, c.2, lett. g) ; DPR 58 del 28.2.1987 (art.9) ; D.L.vo 96 del 3.4.1993 (art.11) , convenzione del 23-3-1995. Gestore Sviluppo Italia **FONDO ROTATIVO**	22026
26) Fondo rotativo per la progettualità. L. 549 del 28.12.1995, (art.1, commi 54 e ss.) ; L. 27.12.2002 (art.70), circ.1250 del 25-2-2003 in G.U. 20-3-03 Gestore Cassa depositi e prestiti **FONDO ROTATIVO**	22714
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
27) Depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali marittime D.P.R. 328 del 15.2.1952 (Reg. cod. navig.), artt.11,17, 51 Gestore Capitanerie di Porto **(ARTT.17 e 20 LEGGE 559/93)**	C/C bancario
28) Depositi per controversie gente di mare R.D. 327 del 30.3.1942 (cod. navigazione), art. 350 Gestore Capitanerie di Porto **(ARTT. 17 e 20 LEGGE 559/93)**	C/C bancario

Elenco gestioni fuori bilancio (art. 93, comma 8, legge 289/2002)	**n. contabilità speciale/ conto corrente tesoreria centrale**
29) Ricavato dalla vendita oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare R.D. 327 del 30.3.1942 (cod. navigazione), art. 195 Gestore Capitanerie di Porto **(ARTT. 17 e 20 LEGGE 559/93)**	C/C bancario
30) Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali R.D. 327 del 30.3.1942 (cod. navigazione), art. 75 Gestore Capitanerie di Porto **(ARTT.17 e 20 LEGGE 559/93)**	C/C bancario
31) Ricavato dalla gestione di recuperi e vendita oggetti ritrovati in mare R.D. 327 del 30.3.1942 (cod. navigazione), artt. 508, 511 Gestore Capitanerie di Porto **(ARTT. 17 e 20 LEGGE 559/93)**	C/C bancario
32) Fondo per il collocamento gente di mare R.D.L.1031 del 24.5.1925 conv. In L. 562 del 18.3.1926 Gestore Capitanerie di Porto **(ARTT. 17 e 20 LEGGE 559/93)**	C/C bancario
33) Fondo per il movimento Ufficiali R.D.L.1031 del 24.5.1925 conv. In L. 562 del 18.3.1926 Gestore Capitanerie di Porto **(ARTT. 17 e 20 LEGGE 559/93)**	C/C bancario
34) Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri marittimi R.D. 327 del 30.3.1942 (cod. navigazione), art. 583 Gestore Capitanerie di Porto **(ARTT. 17 e 20 LEGGE 559/93)**	C/C bancario
35) Ferrovie Circumetnea L. 1041 del 25.11.1971 Gestore Commissario nominato dal governo **(ART. 19 LEGGE 559/93)**	349/4
36) Ferrovie della Sardegna L.1041 del 25.11.1971 Gestore Commissario nominato dal governo **(ART.19 LEGGE 559/93)**	162659
37) Ferrovie Meridionali Sarde L.1041 del 25.11.1971 Gestore Commissario nominato dal governo **(ART. 19 LEGGE 559/93)**	34936
38) Navigazione Laghi L.1041 del 25.11.1971 Gestore Commissario nominato dal governo **(ART. 19 LEGGE 559/93)**	34102
Ministero dell' Istruzione, dell' università e della ricerca	
39) Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) (ex FSRRA) D.L.vo 297 del 27.7.1999; Gestore Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca	3001
a- Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo alla spesa) Legge 46 del 17.2.1982 (art. 7) (gestione stralcio) ; D.Lvo 297 del 27.7.1999 e D.M. 593/2000 (artt. 5 e 6) (gestione attiva) . **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
b- Progetti autonomi di ricerca e formazione (credito agevolato) Legge 46 del 17.2.1982 (art 7) (gestione stralcio) ; D.Lvo 297 del 27.7.1999 e D.M. 593/2000 (artt. 5 e 6) (gestione attiva) **FONDO ROTATIVO**	Idem c.s.
c- Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo conto interessi) Legge 46 del 17.2.1982, art 7 (gestione stralcio) + D.Lvo 297 del 27.7.1999 e DM 593/2000 , art. 5 e 6 (gestione attiva) **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
d- Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione; L. 46 del 17.2.1982 ; L. 451 del 19.7.1994, (art.11) **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.

Elenco gestioni fuori bilancio (art. 93, comma 8, legge 289/2002)	**n. contabilità speciale/ conto corrente tesoreria centrale**
e- Progetti Eureka, L. 22 del 13.2.1987 (gest.stralcio) ; D.Lvo 297 del 27.7.1999 e DM 593/2000 (art. 7) (gestione attiva) . **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
f- Programmi nazionali di ricerca (ex TOP DOWN) L. 46 del 17.2.1982 (art. 8 e 9, oggi art.12 e 13) ; D.M. 593/2000. **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
g- Parchi scientifici e tecnologici L. 46 del 17.2.1982 ; delibera MIUR 255 del 25-3-1994 **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
h- Contratti di interesse della PA, L. 46 del 17.2.1982 (art. 10) **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
i- Contributi alle PMI , L. 46 del 17.2.1982 (art. 4) **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
l- Pacchetto TREU , L. 196 del 24.6.1997 (art.14) **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
m- Premi per progetti di ricerca D.L.vo 297 del 27.7.1999 e DM 593/2000 (art.16) **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
n- Distacco temporaneo personale di ricerca ; D.L.vo 297 del 27.7.1999 e DM 593/2000 (art.15) **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
o- Assunzione e commesse di ricerca ; D.L.vo 297 del 27.7.1999 e DM 593/2000 (art.14) **Da ricondurre in bilancio, ove non regolato dal D.M. Mef 10 ottobre 2003**	Idem c.s.
p- Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR; D.L.vo 297 del 27.7.1999 e DM 593/2000 (art.12) **FONDO ROTATIVO**	Idem c.s.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
40) Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo (Fin. Nazionali) L.236 del 19.7.1993 (art.9, comma 5), nella quale sono confluiti: il fondo rot.per l'accesso al FSE e al FRE (L.845 del 21.12.1978, art. 26), nonché il fondo mobilità manodopera (L.n.675 del 12.8.1977,art.28) Gestore Uff. centrale orientamento e formazione professionale -Regioni, Enti pub. e privati, Parti sociali **FONDO ROTATIVO (MISTO)**	554/20705 553/21097 c/c BMPS c/c BNL
Ministero delle politiche agricole e forestali	
41) Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura L. 949 del 25.7.1952 (art.5) ; L.910 del 27.10.1966 (art.12); DM. 493 del 25.9.1995 ; L.284 del 27.12.2002 ; D.P.R. 1317 del 17.10.1952 e D.P.R. 1406 del 17.10.1967 Gestore Regione, assessorati regionali e Istituti di credito. **FONDO ROTATIVO**	c/c 23507
42) Fondo centrale per il credito peschereccio (ex fondo di rotazione per il credito peschereccio) L. 949 del 25.7.1952; L.1457 del 27.12.1956; L.41 del 17.2.1982; dd.mm. 9.11.1982 - 18.2.1985 -12.6.1985; L. 448 del 28.12.2001 (art. 65/3); L.165 del 10.2.1992; D.Lvo 226 del 18.5.2001 Gestore Ministero Politiche Agricole e Forestali **FONDO ROTATIVO (MISTO)**	c/c 23511
Ministero Ambiente e tutela territorio	
43) Progetto Operativo Multiregionale "Ambiente 94/99"; L. 183 del 16.4.1987 (art.5) ; DPR n. 568 del 29.12.1988 (art.10) Gestore Ministero Ambiente e Tutela territorio **FONDO ROTATIVO**	2851
44) Progetto operativo difesa suolo "Atas 2000/2006" L. 183 del 16.4.1987 (art.5) ; DPR n. 568 del 29.12.1988 (art.10) Gestore Ministero Ambiente e Tutela territorio **FONDO ROTATIVO**	2851

04A06879

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.10962-XV.J(3493) del 26 maggio 2004, il manufatto esplosivo denominato «granata lampi C8 Lanci» (peso netto g 308) è riconosciuto, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Frisa (Chieti) - loc. Loco Paiuco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8828-XV.J(3667) del 26 maggio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Pyro PG 25 calibro 75 di colore viola» (peso netto g 417,50) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.9678-XV.J(3620) del 26 maggio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Fontana di spinta P.G. 124» (peso netto g 32) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3937-XV.J(3592) del 26 maggio 2004, i manufatti esplosivi denominati: «CL001 (d.f: Max bomber)» (peso netto g 29,07) e «CL002 (d.f.: Max gracchio)» (peso netto g 17,07) sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Cairone Lucrezia, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Vallo della Lucania (Salerno) - loc. Buon Riparo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

04A06878

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401157/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77